

## **1. La riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore**

La riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) risponde all'esigenza di assicurare una maggiore stabilità, qualità e visibilità all'offerta formativa nonché una fisionomia in grado di favorire una risposta ai fabbisogni formativi più coordinata con gli altri segmenti della filiera tecnico-professionale. Prevista dalle Linee guida del DPCM 25 gennaio 2008, la riconfigurazione del sistema, alla luce dei significativi mutamenti ordinamentali del quadro nazionale in materia di istruzione secondaria superiore, di istruzione e formazione professionale (IeFP), di istruzione tecnica superiore (ITS), punta al rilancio dell'istruzione e formazione tecnica superiore attraverso<sup>18</sup>:

- l'organicità, in termini di fisionomia e risultati di apprendimento connotativi della qualificazione in esito, della connessione dell'offerta IFTS con quella dei percorsi quinquennali IP e IT, del quarto anni di diploma IeFP, dei profili dei tecnici superiori ITS;
- il superamento della “figura professionale” a favore della “specializzazione” come riferimento dei percorsi, dati i nuovi repertori nazionali delle figure dei tecnici IeFP e dei tecnici ITS;
- l'ampliamento orizzontale dei profili di competenza in uscita dal livello secondario;
- un ruolo e un contributo più significativo nei processi di sviluppo, manutenzione, riqualificazione delle competenze della componente adulta della popolazione attiva;
- dispositivi istituzionali e tecnici in grado di assicurare dinamicità all'offerta.

Tenendo conto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, la riorganizzazione è avvenuta nel rispetto dei Profili generali di cui al Capo I, degli standard dei percorsi e delle modalità di accesso e certificazione di cui al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008.

Con l'emanazione dello specifico Decreto Interministeriale è abrogato il Regolamento attuativo dell'art. 69 della Legge 144 del 1999 e prende avvio con l'anno formativo 2013-2014, in via sperimentale, il primo ciclo delle attività formative finalizzate al conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore<sup>19</sup>. Il percorso di lavoro svolto dall'apposito Tavolo interistituzionale<sup>20</sup> nel corso del 2012 ha consentito di:

- determinare le *specializzazioni tecniche superiori* di riferimento nazionale per l'offerta di istruzione e formazione tecnica superiore;
- costituire l' *Elenco nazionale delle specializzazioni tecniche superiori*;
- definire gli *standard minimi formativi relativi alle competenze tecnico professionali* riguardanti ciascuna specializzazione nazionale;
- definire gli *standard minimi formativi delle competenze comuni* a tutte le specializzazioni;
- referenziare le specializzazioni alle Aree economico-professionali, alla Classificazione delle professioni, al Quadro europeo delle Qualificazioni (QEQ/EQF);

---

<sup>18</sup> Si veda anche B. TORCHIA, “La riconfigurazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: nuovi Poli tecnico-professionali, Istituti Tecnici Superiori e IFTS”, Rassegna CNOS, 3, 2012.

<sup>19</sup> Tra le disposizioni transitorie del Decreto interministeriale si prevede che la fase sperimentale sarà poi oggetto di attività di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi IFTS secondo una modalità coordinata con quanto analogamente si prevede per i percorsi ITS.

<sup>20</sup> Il Tavolo interistituzionale è composto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano.

- elaborare il modello e le relative note di compilazione del *Certificato di specializzazione superiore*.

## **2. Le Specializzazioni tecniche superiori: fisionomia, scelte strategiche, articolazione e percorso costruttivo**

L'identificazione delle specializzazioni e la definizione degli standard formativi, in analogia e continuità con il percorso che ha portato al nuovo ordinamento dell'Istruzione e formazione professionale, sono avvenute attraverso uno specifico Tavolo e Gruppo di lavoro interistituzionale guidato da una serie di riferimenti, di elementi di contesto e di prospettiva. Tra i più significativi:

- i profili della riorganizzazione del sistema; nello specifico, la fisionomia generale di cui alla lett. a), c. 2 dell'art. 1 del DPCM 25 gennaio 2008, secondo la quale l'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e quella degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rispondono ad una comune istanza di specializzazione tecnica superiore, garantita attraverso una *“formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati”*;
- le caratteristiche e lo standard dei percorsi, le modalità di accesso, ai sensi dell'articolato del suddetto Decreto;
- lo sviluppo e l'articolazione dell'offerta IFTS per settore e figura di riferimento relativamente al complesso della programmazione 2007 – 2009 di cui alla Banca Dati Nazionale (Ansa), con sguardo al numero di corsi in programmazione per le annualità 2007/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12;
- le caratteristiche connotative, in termini di figure e risultati di apprendimento, delle qualificazioni in esito al livello terziario non accademico (Istruzione tecnica superiore) ed a quello secondario (Istruzione tecnica, Istruzione professionale, Istruzione e Formazione Professionale);
- l'impianto metodologico, costruttivo, descrittivo già collaudato e assunto dal sistema Paese per la costruzione e manutenzione del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale;
- la referenziazione dei percorsi IFTS sia rispetto alla classificazione delle professioni sia agli indicatori di livello dei risultati di apprendimento di cui al Quadro europeo delle qualificazioni (QEQ/EQF).

L'avvio del percorso di lavoro ha visto un significativo momento di riflessione interistituzionale sulle tante questioni che dovevano essere affrontate. Tra le principali:

- a) l'istanza di specializzazione tecnica e professionale, alla quale il sistema IFTS è chiamato a dare una risposta, doveva non configurare l'individuazione di ulteriori e autonome figure e/o profili di Tecnico ma essere intesa come un arricchimento in termini di specificazione e declinazione del *core* di competenze che connotano:
  - per quanto riguarda le competenze tecnico-professionali<sup>21</sup>,
    - o il profilo del diplomato IP e IT di cui ai rispettivi Regolamenti (Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88);
    - o gli standard delle competenze tecnico-professionali dei diplomati del quarto anno IeFP di cui allo specifico Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del successivo Decreto interministeriale di recepimento dell'11 novembre 2011;

---


<sup>21</sup> Lo sguardo è stato esteso anche agli obiettivi specifici di apprendimento in esito al secondo biennio dei licei di cui alle indicazioni nazionali e alcune riflessioni sono state fatte anche in riferimento alla tipologia di macro-competenze potenzialmente in esito a precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

- per quanto riguarda le competenze comuni linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali<sup>22</sup>,
  - o i risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi IT e dei settori IP di cui ai rispettivi Regolamenti del 2010;
  - o gli standard delle competenze di base dei quarti anni di diploma professionale di cui allo specifico Accordo Stato-Regioni del 2011 e del successivo Decreto interministeriale del 2011;
  - o obiettivi e competenze che si potevano desumere in riferimento al secondo biennio dei licei e da altri percorsi post-obbligo di istruzione.

b) la specializzazione tecnica e professionale doveva altresì essere individuata, perimetrata e calibrata sulla base:

- dell'effettivo e specifico "spazio di qualificazione" nella filiera formativa che è venuta progressivamente a delinarsi alla luce degli "standard di arrivo" di IeFP, IP, IT e della specifica fisionomia ITS;
- del livello QEQ/EQF di referenziazione che, in riferimento alla caratterizzazione di specializzazione più mirata, puntuale e connotabile come sviluppo "orizzontale" delle qualificazioni in esito al secondo ciclo di istruzione e formazione, non poteva essere diverso da quello corrispondente ai "tecnici del livello secondario" (IeFP, IP, IT);
- di un ancoraggio reale del possibile "spazio di qualificazione" ai processi lavorativi di riferimento.

Tutto ciò ha comportato, nella pratica, la necessità di "triangolare" le possibili specializzazioni rispetto ai profili di qualificazione IeFP, IP e IT, evitando sia sovrapposizioni o duplicazioni con i rispettivi risultati di apprendimento sia di "sconfinare" in rapporto ai profili esistenti di Tecnico superiore in esito all'Istruzione tecnica superiore.



Triangolando alla ricerca della fisionomia dello standard delle specializzazioni IFTS, è stato necessario elaborare/costruire/declinare competenze (e loro elementi costitutivi) con un oggetto/costrutto che doveva essere di riferimento verticale anche per i tecnici IeFP. Ad esempio:

- non si poteva ipotizzare una "specializzazione sulle metodologie di progettazione di costruzioni e manufatti edili", dato che il tecnico IeFP non ha la progettazione come processo/attività/competenze in esito al percorso del quarto anno;

<sup>22</sup> DPCM 25 gennaio 2008, art. 4, c2, let c).

- inoltre, con riferimento ai processi di progettazione edile ed a quelli legati alla conduzione e gestione del cantiere, lo spazio di qualificazione doveva essere perimetrato con grande precisione, dati i “paletti” posti dalle regolamentazioni delle professioni/normative di settore.

L’esempio evidenzia chiaramente come nel declinare la fisionomia delle specializzazioni sia stata necessaria un’analisi attenta e comparata dei possibili “profili di qualificazione in entrata”, dalla quale muovere per individuare le competenze di riferimento (e loro elementi). Queste ultime, dovevano poi essere elaborate in raccordo al livello di referenziazione QEQ / EQF e con costrutti sufficientemente rappresentativi/esplicativi di tassonomie coerenti dei livelli di responsabilità/autonomia/presidio/ecc..È stato poi necessario, attraverso questa analisi, ponderare lo “spessore” della fisionomia della specializzazione per evitare rischi di limitata significatività che potevano conseguire, ad esempio, da un ancoraggio delle specializzazioni principalmente sul “prodotto” e non sul processo produttivo/erogazione di un servizio oppure su una tecnologia.

Va anche sottolineato che questo quadro operativo ha preso avvio e si è sviluppato, articolato, affinato anche attraverso una rilettura critica degli attuali standard formativi tecnico-professionali IFTS. In questo modo, si è voluto valorizzare quanto già realizzato sui territori dentro una “logica nazionale”, fondata sulla significatività dell’offerta (numero di corsi come *proxy* della ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale della possibile specializzazione) e sulla tenuta in termini di risposta al fabbisogno riconducibile alle innovazioni di processo e/o alle esigenze del sistema socio-economico in una prospettiva di medio/lungo periodo.

Infine, il processo di individuazione e declinazione dei costrutti delle competenze di specializzazione tecnica ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- la caratterizzazione strutturale dei percorsi. Nello specifico, la durata (800/1000 ore) ha reso opportune alcune scelte metodologiche e di articolazione dei risultati di apprendimento in esito, con decisione di non connotare lo standard nazionale attraverso un numero eccessivo di competenze. Si è voluto evitare che queste ultime potessero poi risultare “fuori portata” e/o non “effettive” in relazione ai tempi disponibili per la loro promozione, cercando anche di puntare su una sola macro-competenza di specializzazione;
- il piano di lavoro a profilo “macro”, oltre a quello della “banda larga”, della specializzazione ha poi richiesto un costante presidio metodologico-riflessivo-negoziabile per evitare il rischio di individuare/elaborare competenze come prodotto di un esercizio linguistico, anche tecnicamente raffinato, caratterizzato da un livello eccessivo di astrazione rispetto alla realtà e la conseguente nulla/poca/limitata riconoscibilità (e spendibilità) nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, bisognava evitare che le competenze comuni potessero essere individuate e declinate alimentando processi formativi che ne promuovono lo sviluppo in maniera dissociata rispetto alle competenze richieste dalla specializzazione tecnico-professionale. Inoltre, nel delineare lo specifico percorso di lavoro si è tenuto conto di varie riflessioni:

- la necessità di definire le competenze comuni non come elemento costitutivo irrinunciabile del profilo di qualificazione IFTS ma esclusivamente come risposta al vincolo posto dal DPCM del 2008, data la convinzione che una specializzazione tecnico-professionale non richieda supporti cognitivi di base articolati/significativi come quelli previsti dallo stesso DPCM;
- il rischio, quando si definiscono competenze comuni come “contenitore di qualificazione” separato da quello tecnico-professionale, che si perda di vista il necessario raccordo e l’integrazione sistematica tra la componente culturale e quella professionale;
- l’opportunità di organizzare le competenze comuni per “ambiti”, come viene fatto nelle esperienze europee più avanzate e come previsto dai quadri europei, ad esempio quello sulle competenze chiave;
- l’inadeguatezza degli “ambiti” linguistico, scientifico e tecnologico, giuridico ed economico, organizzativo, comunicativo e relazionale previsti dal DPCM del 2008, in relazione alla

fisionomia di specializzazione dei percorsi, perché eccessivi nel numero e dispersivi per tipologia;

- la conseguente opportunità di procedere ad accorpamenti, ad esempio: l'ambito linguistico con quello comunicativo e relazionale; l'ambito giuridico ed economico con quello organizzativo;
- la necessità di un costrutto/descrittivo dello standard riferito ad ambiti di carattere generale in grado di favorire una sua eventuale maggiore specificazione in sede di definizione delle specializzazioni da promuovere. Il pericolo di una descrizione troppo puntuale e dettagliata dello standard poteva poi derivare dalla tentazione, nei vari sistemi regionali, di impostare il processo formativo a supporto di questi ambiti di competenza comune in maniera dissociata rispetto allo sviluppo delle competenze richieste per un "inserimento specializzato" nel mondo del lavoro;
- occorre anche evidenziare con chiarezza la loro diversa caratterizzazione specifica (non il livello che doveva rimanere analogo a quello in esito ai percorsi di accesso al sistema) rispetto ai risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni di IP/IT e degli standard di base del quarto anno IeFP. Nello specifico, mentre le competenze dei profili di accesso sono prevalentemente di "natura culturale" e fortemente raccordate anche alla dimensione educativa (oltre che culturale/professionale) che caratterizza il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) per IeFP/IP/IT, le competenze comuni IFTS dovevano, trattandosi di specializzazioni fortemente raccordate ai processi produttivi, trovare "curvature a banda larga" sulla base della tipologia del processo e delle richieste specifiche che ne derivano<sup>23</sup>;
- più in generale, era opportuno non introdurre immediatamente elenchi di competenze puntuali (e loro elementi) ma individuare per ogni ambito di competenza comune un profilo generale dello standard basato su una (massimo due) macro-competenza, declinata in termini di abilità minime e conoscenze essenziali. Questi costrutti erano poi da intendersi come riferimento ordinamentale cogente in grado di orientare le successive specificazioni/descrizioni più puntuali/dettagliate a livello regionale, sulla base di specifici fabbisogni in rapporto a una coniugazione territoriale dello standard di specializzazione IFTS che può richiedere diverse combinazioni di abilità/conoscenze di carattere cognitivo/culturale/base<sup>24</sup>.

### **3. L'Elenco nazionale delle Specializzazioni tecniche superiori**

Le Specializzazioni tecniche superiori che costituiscono l'Elenco nazionale sono in complesso 20, articolate in 5 aree professionali.

---

<sup>23</sup> Ad esempio, la capacità di leggere, di comprendere, di comunicare, di mettere in atto strategie di soluzione dei problemi, di avvalersi delle tecnologie, di comprendere il contesto interno/esterno nei suoi vari profili di attenzione (organizzativo/sociale, qualità, efficienza/efficacia, normativo, ecc.) dovevano essere tradotte in categorie concettuali idonee per assicurare una forte integrazione/raccordo con le specializzazioni previste per le diverse aree professionali.

<sup>24</sup> Ad esempio: se a livello territoriale l'offerta di specializzazione tecnica superiore si rivolge a processi produttivi attuati in contesti industriali di medio-grande dimensione piuttosto che artigianali, è evidente la necessità di calibrare localmente, soprattutto in termini di abilità e conoscenza, il macro-profilo di competenza comune nazionale attinente all'ambito organizzativo/giuridico/economico

Area professionale	Specializzazioni tecniche di riferimento nazionale
MANIFATTURA E ARTIGIANATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy</li> </ul>
MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali</li> <li>• Tecniche di disegno e progettazione industriale</li> <li>• Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo</li> <li>• Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</li> <li>• Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici</li> <li>• Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente</li> <li>• Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica</li> <li>• Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile</li> <li>• Tecniche innovative per l'edilizia</li> </ul>
CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecniche di allestimento scenico</li> <li>• Tecniche di informatica medica</li> <li>• Tecniche di produzione multimediale</li> <li>• Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC</li> <li>• Tecniche per la progettazione e gestione di database</li> <li>• Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche</li> <li>• Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi</li> </ul>
SERVIZI COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria</li> </ul>
TURISMO E SPORT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica</li> <li>• Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio</li> </ul>

In riferimento alle 20 specializzazioni, sono state individuate e declinate 28 competenze tecnico-professionale; per 20 specializzazioni, lo standard nazionale è costituito da una sola competenza, per le rimanenti 8 specializzazioni, prevalentemente dell'area meccanica, impianti e costruzioni, lo standard nazionale non supera comunque le due competenze.

I risultati di apprendimento connotativi l'Elenco nazionale delle specializzazioni costituiscono un livello minimo ai fini della riconoscibilità e spendibilità a livello nazionale dei certificati. Essi possono essere declinati a livello territoriale in profili che corrispondono ad una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. L'eventuale declinazione e/o curvatura regionale, in termini di competenze, abilità e conoscenze, dello standard minimo nazionale si intende aggiuntiva rispetto a quanto assunto come standard nazionale di riferimento.

L'Elenco nazionale delle specializzazioni e i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali sono aggiornati periodicamente con cadenza triennale attraverso un dispositivo/processo di manutenzione sostanzialmente analogo, nell'articolazione, negli attori e nelle modalità, a quello adottato per il sistema di Istruzione e formazione professionale.

#### 4. Le competenze comuni a tutte le specializzazioni

Le competenze comuni sono state individuate e declinate funzionalmente a un loro sviluppo in forma integrata con le competenze tecnico professionali con riferimento alle aree definite dal DPCM 2008 (art. 4, c. 2 punto c). Allo scopo di garantire un peso equilibrato rispetto alle competenze tecnico-professionali, le competenze comuni sono state aggregate nei seguenti ambiti di competenza<sup>25</sup>:

- relazionale, comprendente anche le competenze linguistiche e comunicative;
- gestionale, comprendente le competenze organizzative, giuridiche ed economiche.

<sup>25</sup> Non si richiamano le competenze scientifiche e tecnologiche che si ritiene debbano essere ricomprese nelle competenze tecnico-professionali

Lo standard nazionale è costituito da 2 competenze, una per ogni ambito.

## 5. Standard delle competenze tecnico-professionali e comuni: elementi descrittivi<sup>26</sup>

La denominazione delle specializzazioni qualifica lo standard in relazione ai seguenti elementi che lo caratterizzano: un processo produttivo o di erogazione di un servizio; una tecnologia.

Trattandosi di un ambito di specializzazione, la dimensione del processo di produzione/erogazione servizio è circoscritta. In caso di processi articolati e complessi l'ambito è riferito a una parte chiaramente identificata del processo complessivo. Analogamente, il riferimento ad una tecnologia è specifico e caratterizzato da una complessità compatibile con il livello di apprendimenti in ingresso e gli standard di percorso di cui al DPCM del 2008. In entrambi i casi la denominazione della specializzazione assicura una chiara riconoscibilità nel mondo del lavoro.

Le specializzazioni sono descritte a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi corrispondenti a un *core* di competenze valide e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi.

Per l'identificazione e la descrizione delle competenze tecnico-professionali di specializzazione<sup>27</sup>, in coerenza con quanto già condiviso nell'Accordo sul Sistema di istruzione e formazione professionale e nella prospettiva di un sistema unitario, sono adottati i seguenti criteri metodologici:

- per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai processi di lavoro ed alle attività specifiche fondamentali che connotano la specializzazione, e che la caratterizzano in modo essenziale;
- la competenza, in coerenza al quadro QEQ/EQF, si riferisce alla dimensione soggettiva di presidio dei processi di lavoro, è descritta in termini di responsabilità e autonomia ed esprime la mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse (in termini di abilità e conoscenze) necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in un determinato contesto e nel rispetto dei parametri attesi. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi che maggiormente possono esprimere una tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia (ad esempio, eseguire, effettuare, collaborare, scegliere, predisporre, controllare, coordinare, programmare, gestire, ecc.), la specificazione delle caratteristiche essenziali del contesto di esercizio, il riferimento alle risorse mobilitate, l'indicazione della prestazione o della famiglia di prestazioni attesa a seconda del grado di complessità della competenza;
- nella costruzione della competenza<sup>28</sup> occorre identificare i suoi elementi costitutivi - le abilità e le conoscenze - che in coerenza al quadro EQF sono intese e descritte nel seguente modo:
  - le *abilità* indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); possono ricorrere in competenze diverse ed esprimono il lato tecnico/applicativo/relazionale per l'esercizio della competenza; ne consegue l'uso di verbi e

---

<sup>26</sup> Gli elementi descrittivi sono ripresi, con adattamenti, dal Documento metodologico elaborato dalle Regioni e PA "Indicazioni descrittive-costruttive per l'identificazione delle specializzazioni e per la definizione degli standard di competenze dei percorsi IFTS di cui al DPCM del 2008".

<sup>27</sup> Le indicazioni sono basate sulla metodologia definita dall'allegato A1 "Indicazioni descrittive-costruttive IeFP" (di cui all'Accordo in Conferenza delle Regioni del 25 febbraio 2010) e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

<sup>28</sup> Intesa come "comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale", Raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle "qualificazioni" per l'apprendimento permanente, Parlamento Europeo e Consiglio del 23 aprile 2008.

di una sintassi in grado di mettere in evidenza la dimensione applicativa e/o di utilizzo di tecniche/procedure/metodiche. Non possono avere spessore più ampio della competenza e devono essere almeno due per ogni competenza;

- le *conoscenze* sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze, secondo criteri di essenzialità e di effettiva “formabilità” in relazione al contesto di apprendimento. Sono descritte come teoriche e/o pratiche e possono ricorrere in competenze diverse. Il loro spessore va sempre legato al livello della competenza, a sua volta legato al target di utenza;
- le competenze e le abilità sono espresse con verbi all’infinito; in via prioritaria nel descrittivo della competenza utilizzare un solo verbo, due verbi solo se necessario, ovvero quando indicano una successione organica e coerente; non vanno utilizzati due verbi quando uno contiene l’altro oppure se in alternativa (ad es., “gestire e sovrintendere”); l’abilità è sempre descritta con un solo verbo; sia per le competenze che per le abilità non vengono mai utilizzate locuzioni del tipo: “correttamente”, “adeguatamente”, “con un certo grado di autonomia”;
- le conoscenze sono espresse con sostantivi, indicanti prevalentemente tipologie e/o oggetti di saperi (ad es. principi di ....., tecniche di ...). Al fine di evitare di fornire una indicazione generica delle conoscenze, tenendo conto che la conoscenza è riferita ad una competenza di specializzazione, questa va integrata con un ambito concreto di applicazione professionale;
- le abilità e le conoscenze sono da intendere, rispettivamente, come minime ed essenziali perché necessarie e significative per far fronte alla tipologia di situazioni caratterizzante l’esercizio della competenza;
- al fine di garantire coerenza linguistica, quando una stessa conoscenza o abilità si ripete in più competenze si mantiene lo stesso descrittivo.

Nella identificazione e definizione delle competenze comuni a tutte le specializzazioni, fermi restando i criteri metodologici di cui sopra, sono evitate sovrapposizioni o duplicazioni con i risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali e del quarto anno rispettivamente, dell’istruzione tecnica/professionale e dell’Istruzione e Formazione Professionale.

A prescindere dalla tipologia di competenze considerata (tecnico-professionale, comune), il format descrittivo dello standard nazionale, ma anche delle eventuali declinazioni e curvature regionali, è il seguente.

COMPETENZA (descrittivo)	
ABILITA' MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI

## 6. La manutenzione e l’aggiornamento degli standard formativi nazionali

La manutenzione nazionale prevede: l’aggiornamento delle specializzazioni tecniche superiori, delle relative competenze tecnico professionali e delle competenze comuni; l’individuazione e la descrizione di nuove specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale. Sono previste le seguenti fasi procedurali.

### Prima fase

Proposta di aggiornamento degli standard a cura della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, al Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento Tecnico della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle



regioni e delle province autonome, in base a criteri e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle “Qualificazioni” per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008 nonché secondo le indicazioni descrittivo-costruttive e il format stabiliti.

## Seconda fase

### *Prima tappa.*

Istruttoria a cura del Tavolo Tecnico Interistituzionale sulla base:

- della verifica della completezza e conformità dei supporti documentali in base alle indicazioni descrittivo-costruttive ed al format, comprensivi delle eventuali tabelle di corrispondenza tra le nuove e le precedenti denominazioni delle specializzazioni;
- della valutazione analitica e complessiva delle proposte di manutenzione e sviluppo in riferimento a:
  - aderenza delle proposte alle innovazioni dei processi di lavoro e/o alle esigenze del sistema socio-economico in una prospettiva di medio/lungo periodo;
  - comprovata sostenibilità/occupabilità riferita al target di utenza;
  - ricorsività e/o evidenza del carattere sovraregionale delle proposte;
  - coerenza e non sovrapposizione delle proposte con il quadro complessivo di istruzione e formazione tecnica e professionale;

### *Seconda tappa.*

Condivisione delle proposte di aggiornamento e acquisizione del parere delle parti economiche e sociali nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

### *Terza tappa.*

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco dei certificati di specializzazione di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

## **7. Il modello di Certificato di specializzazione tecnica superiore**

I certificati di specializzazione si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'Elenco nazionale e sono rilasciati dalle Regioni e PA sulla base di un modello sostanzialmente analogo, per impostazione di fondo e contenuti, a quello adottato per la Qualifica/Diploma professionale. Si segnala, tuttavia, che il modello di Certificato, a differenza di quello adottato per la Qualifica/Diploma, non prevede uno specifico Allegato.

Anche per il Certificato è prevista la referenziazione QEQ/EQF e la denominazione della Specializzazione corrisponde a quella dell'eventuale Profilo regionale; nel caso di coincidenza con la Specializzazione nazionale, viene riportata la denominazione di quest'ultima. In riferimento ai risultati di apprendimento oggetto della certificazione, il modello riporta sia lo standard formativo nazionale di riferimento sia l'eventuale profilo regionale, entrambi declinati in competenze, abilità e conoscenze. Vengono poi riportate indicazioni in grado di rappresentare la tipologia, la durata, il soggetto ospitante in riferimento alle esperienze di apprendimento in ambito lavorativo. Non sono pertinenti, e di conseguenza non sono oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla progettazione formativa (articolazione in unità formative / moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc.), alle discipline / insegnamenti o alla durata del percorso.